

Serie Ordinaria n. 4 - Venerdì 28 gennaio 2022

## D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

**D.d.u.o. 25 gennaio 2022 - n. 592**
**Nuova delimitazione del territorio della Lombardia in applicazione del decreto ministeriale 6 luglio 2017 - Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica Italiana. Revoca del decreto 22 giugno 2021 n. 8507**

 IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA  
SVILUPPO FILIERE AGROALIMENTARI E ZOOTECNICHE,  
SERVIZIO FITOSANITARIO E POLITICHE ITTICHE

Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

Visti:

- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
- la l.r. 5 dicembre 2008, n.31 «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare il Titolo VI «Sorveglianza fitosanitaria»;
- il decreto del MIPAAF 6 luglio 2017 «Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica italiana»;
- il d.d.u.o. 30 maggio 2018 - n. 8039 «Piano regionale di emergenza per l'organismo nocivo *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield»;
- il d.d.u.o. 1206 del 4 febbraio 2021 «*Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield, istituzione del territorio a status fitosanitario di contenimento e relative misure di gestione dell'organismo nocivo»;
- il d.d.u.o. 22 giugno 2021 - n. 8507 «Nuova delimitazione del territorio della Lombardia in applicazione del decreto ministeriale 6 luglio 2017 - Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica Italiana»;

Dato atto che tali disposizioni impegnano la Regione Lombardia, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare controlli sui vegetali e sui prodotti vegetali e a condurre monitoraggi e lotte obbligatorie, al fine di impedire l'introduzione, eradicare e controllare la diffusione degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura comunitaria e nazionale intercettati o presenti sul territorio regionale;

Considerato che *Meloidogyne graminicola* rappresenta una seria minaccia per le aree risicole lombarde e che pertanto è necessario implementare le misure fitosanitarie obbligatorie per la sua eradicazione o contenimento;

Considerato altresì che in sede Comunitaria è in corso di approvazione il Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione relativo a misure temporanee volte a impedire l'ingresso e la diffusione nell'Unione europea di *Meloidogyne graminicola* che prevede specifiche misure di lotta volte all'eradicazione o al contenimento;

Preso atto che, nel territorio risicolo lombardo, le azioni di sorveglianza condotte dal Servizio Fitosanitario Regionale hanno finora consentito l'individuazione di *Meloidogyne graminicola* nei comuni di Alagna, Cilavegna, Dorno, Garlasco, Gropello Cairoli, Linarolo, Parona, Scaldasole, Tromello, Trovo, Villanova D'Ardenghi, Vigevano, Zerbolò, Zinasco;

Ritenuto necessario, per l'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie finalizzate all'eradicazione o al contenimento di *Meloidogyne graminicola*, definire le aree delimitate così come indicato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto costituite da:

- una zona infestata, vale a dire l'appezzamento in cui la presenza del nematode *Meloidogyne graminicola* è stata confermata,
- una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 100 metri intorno alla zona infestata. Nel caso in cui una porzione di un appezzamento ricada anche parzialmente in tale raggio, l'intero appezzamento è da considerarsi appartenente alla zona cuscinetto;

Ritenuto pertanto necessario aggiornare l'area delimitata individuata con il d.d.u.o. 22 giugno 2021 - n. 8507 «Nuova delimitazione del territorio della Lombardia in applicazione del decreto ministeriale 6 luglio 2017 - misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica Italiana», così come definito dall'allegato A del presente atto, di cui rappresenta parte integrante e sostanziale, e di provvedere alla revoca del medesimo decreto, che il presente atto sostituisce integralmente;

Ritenuto opportuno gestire:

- con misure di contenimento, in applicazione del d.d.u.o. 1206 del 4 febbraio 2021 «*Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield, istituzione del territorio a status fitosanitario di contenimento e relative misure di gestione dell'organismo nocivo», le aree delimitate ricadenti nei comuni di: Alagna, Carbonara al Ticino, Dorno, Garlasco, Gropello Cairoli, Linarolo, Scaldasole, Sommo, Tromello, Trovo, Villanova D'Ardenghi, Zerbolò, Zinasco;
- con misure di eradicazione, in applicazione del decreto ministeriale 6 luglio 2017 «Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica italiana», le aree delimitate ricadenti nei comuni di Cilavegna, Parona e Vigevano, nelle quali il grado di infestazione richiede ulteriori indagini da parte del Servizio Fitosanitario Regionale;

Considerato che tutti gli atti che hanno portato ad indentificare le aree delimitate comprendenti le zone infestate e le zone cuscinetto sono disponibili presso il Servizio Fitosanitario Regionale e che le carte tematiche e i dati vettoriali saranno disponibili anche sul geoportale di Regione Lombardia;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente dell'Unità Organizzativa Sviluppo Filiere Agroalimentari e Zootecniche, Servizio Fitosanitario e Politiche Ittiche attribuite con d.g.r. XI/5105 del 26 luglio 2021;

Visto l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» che individua le competenze e i poteri dei Dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

Recepite le premesse

1. di revocare il d.d.u.o. 22 giugno 2021 - n. 8507 «Nuova delimitazione del territorio della Lombardia in applicazione del decreto ministeriale 6 luglio 2017 - misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica Italiana» che il presente atto sostituisce integralmente;

2. di definire le nuove aree delimitate così come indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, costituite da:

- a. una zona infestata, vale a dire l'appezzamento in cui la presenza del nematode è stata confermata,
- b. una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 100 metri intorno alla zona infestata. Nel caso in cui una porzione di

un appezzamento ricada anche parzialmente in tale raggio, l'intero appezzamento è da considerarsi appartenente alla zona cuscinetto;

3. di gestire con misure di contenimento, in applicazione del d.d.u.o. 1206 del 4 febbraio 2021 «*Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield, istituzione del territorio a status fitosanitario di contenimento e relative misure di gestione dell'organismo nocivo», le aree delimitate ricadenti nei comuni di: Alagna, Carbonara al Ticino, Dorno, Garlasco, Gropello Cairoli, Linarolo, Scaldasole, Sommo, Tromello, Trovo, Villanova D'Ardenghi, Zerbolò, Zinasco;

4. di gestire con misure di eradicazione, in applicazione del decreto ministeriale 6 luglio 2017 «Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica italiana», le aree delimitate ricadenti nei comuni di Cilavegna, Parona e Vigevano, nelle quali il grado di infestazione richiede ulteriori indagini da parte del Servizio Fitosanitario Regionale;


5. di rendere disponibili le carte tematiche e i dati vettoriali delle aree delimitate sul sito della Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Servizio fitosanitario, lotte obbligatorie (organismi nocivi), *Meloidogyne graminicola* e sul geoportale di Regione Lombardia;

6. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente  
Andrea Azzoni

— • —



ALLEGATO A




Regione Lombardia  
Servizio Fitosanitario

*Meloidogyne graminicola*  
Aree delimitate

**Legenda**

-  Limiti comunali
-  zona infestata
-  zona cuscinetto
-  Limiti provinciali



1:182.229